

Incarico di progettazione urbanistica finalizzato alla redazione della variante generale al Piano Strutturale per la conformazione al PIT con valore di piano paesaggistico e alla L.R. 65/2014, alla redazione del nuovo Piano Operativo Comunale e alla valutazione ambientale strategica (VAS) di entrambi gli atti di governo del territorio. CIG: 7219977181

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Capo I

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 1 - PREMESSE

1. Il Comune di Fiesole è dotato di Piano Strutturale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 12.04.1999 e di Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22.04.2009 e successiva variante, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2015 (PR 15 - La Torraccia, Scuola di musica). Un' ulteriore variante relativa alla riapprovazione di alcune previsioni urbanistiche decadute è stata adottata con deliberata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 29.06.2017 ed è attualmente in corso di approvazione. Le previsioni riguardanti la disciplina delle trasformazioni degli assetti urbanistici ed edilizi del territorio sono state dimensionate sulla base di un quadro previsionale strategico quinquennale; le suddette previsioni hanno perso efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 della L.R. 1/2005, nel momento in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del secondo RU, non sono stati approvati i relativi piani attuativi o progetti esecutivi.
2. L'amministrazione comunale, con il Documento Unico di Programmazione, approvato da ultimo con D.G.C. n. 123 del 25.07.2017, ha definito gli indirizzi del Dipartimento Urbanistica, fra i quali rientra quello connesso all'aggiornamento del piano strutturale e alla formazione della nuova disciplina urbanistica operativa.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il presente incarico ha per oggetto le modalità di svolgimento dell'incarico per la redazione della variante generale al Piano Strutturale per la conformazione al PIT con valore di piano paesaggistico e alla L.R. 65/2014, alla redazione del nuovo Piano Operativo Comunale e alla valutazione ambientale strategica (VAS) di entrambi gli atti di governo del territorio.
2. Le prestazioni da svolgere sono le seguenti:
 - a) redazione della documentazione necessaria all'avvio del procedimento per la variante al Piano Strutturale e per la formazione del Piano Operativo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e contestuale redazione del documento preliminare di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010;

b) redazione della documentazione necessaria all'adozione in Consiglio Comunale della variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 co. 1 della L.R. 65/2014 e contestuale redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010, da adottarsi contestualmente al Piano Strutturale;

c) assistenza alla redazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla proposta di variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 65/2014 e a quelle pervenute nell'ambito della contestuale consultazione ai sensi dell'art. 25 co. 2 della L.R. 10/2010;

d) redazione della conseguente documentazione necessaria all'approvazione in Consiglio Comunale della variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.R. 65/2014, della relativa dichiarazione di sintesi e degli eventuali adeguamenti al rapporto ambientale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010 e contestuale redazione della documentazione necessaria all'adozione in Consiglio Comunale del Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 co. 1 della L.R. 65/2014, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010, da adottarsi contestualmente al Piano Operativo;

e) assistenza alla redazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla proposta di Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 65/2014 e a quelle pervenute nell'ambito della contestuale consultazione ai sensi dell'art. 25 co. 2 della L.R. 10/2010;

f) redazione della conseguente documentazione necessaria all'approvazione in Consiglio Comunale del Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.R. 65/2014 e contestuale redazione della dichiarazione di sintesi e degli eventuali adeguamenti al rapporto ambientale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010.

3. Costituisce prestazione principale dell'incarico quella relativa alla progettazione urbanistica della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014. Costituiscono prestazioni secondarie quelle relative alla redazione della valutazione ambientale ai sensi della L.R. 10/2010, oltre alle altre prestazioni specialistiche in materia agronomico-forestale, giuridica, archeologica e/o informatica (che costituiscono integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro, oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata).
4. La redazione della variante del Piano Strutturale, approvato ai sensi della previgente normativa regionale in materia di governo del territorio (L.R. 5/1995), dovrà essere finalizzata ad integrare il piano strutturale con tutti i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 92 della L.R. 65/2014 e relativi regolamenti di attuazione, dovrà altresì verificare la coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e contemplare tutta la documentazione e gli adempimenti per la conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PIT/PPR), così come disposto dalle relative discipline di piano.
5. Il nuovo piano operativo dovrà essere redatto con tutti i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 95 della L.R. 65/2014 e relativi regolamenti di attuazione, dovrà essere coerente al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e contemplare tutta la documentazione e gli adempimenti per la conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PIT/PPR), così come disposto dalle relative discipline di piano.

6. Sono comprese nell'incarico tutte le attività di aggiornamento e/o adeguamento del quadro conoscitivo esistente che si rendono necessarie allo scopo di consentire l'adozione e l'approvazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo.
7. Resta esclusa dal presente incarico l'attività di analisi e studio in materia di indagini geologiche ai sensi del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/r, nonché la redazione dell'aggiornamento al Piano Comunale di Protezione Civile di cui all'art. 104 co. 4 della L.R. 65/2014 che saranno attribuite ad altro soggetto con separato incarico; è comunque fatto obbligo al contraente di garantire la massima collaborazione con il soggetto incaricato per gli aspetti geologici al fine di coordinare i contenuti dello strumento urbanistico alle analisi di pericolosità e fattibilità ai sensi del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/r.
8. Gli atti di governo del territorio oggetto dell'incarico e le relative valutazioni ambientali sopra elencate dovranno seguire le disposizioni del Documento Unico di Programmazione, approvato da ultimo con D.G.C. n. 123 del 25.07.2017, nonché gli eventuali successivi atti di indirizzo in materia emanati dalla Giunta Comunale.
9. Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere conformi alle leggi, norme e regolamenti statali e regionali e comunali in materia urbanistica, edilizia, geologica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di rendere attuabili le previsioni urbanistiche in essi contenuti.
10. Fatte salvi i contenuti specifici sopra richiamati, le prestazioni oggetto dell'incarico da conferire includono sempre:
 - a) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste nell'ambito della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, in ordine ai diversi contributi e/o prescrizioni che verranno eventualmente presentati nella Conferenza stessa;
 - b) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste nell'ambito della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/2014 per la conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, in ordine ai diversi contributi e/o prescrizioni che verranno eventualmente presentati nella Conferenza stessa;
 - c) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste, finalizzate alla verifica di coerenze o conformazione al PTCP, in ordine ai diversi contributi e/o prescrizioni che verranno eventualmente presentati in sede di verifica stessa;
 - d) partecipazione a tutte le fasi dei procedimenti amministrativi, assicurando la presenza e l'assistenza alle Commissioni Consiliari, alla Giunta Comunale ed a tutte le fasi di valutazione, comunicazione e partecipazione pubblica previste o comunque ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale;
 - e) redazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi della L.R.65/2014 e della L.R.10/2010 a seguito dell'adozione da condividere, qualora necessario, con il soggetto incaricato in materia geologica;
 - f) produzione di eventuali elaborati specifici (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.) mirati a momenti di confronto e partecipazione, quali a titolo non esaustivo: iniziative pubbliche, seminari, convegni, ecc.;

- g) condivisione con il soggetto incaricato in materia geologica, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e comunque secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione comunale, di tutte delle attività di redazione dei piani stessi;
 - h) costante e periodica verifica degli stati di avanzamento delle elaborazioni, da concordarsi in tempi e modi con il Responsabile Unico del Procedimento;
 - i) mantenimento del segreto professionale in ordine alle elaborazioni in corso di realizzazione così come disposto dal successivo art. 12, escludendo ogni divulgazione e/o diffusione di informazioni verso soggetti diversi dalla stazione appaltante o dall'incaricato in materia geologica;
11. Il coordinatore incaricato e/o per le specifiche competenze, i relativi componenti dello staff di progettazione, dovranno partecipare a incontri e riunioni propedeutici all'acquisizione dei pareri, nulla osta necessari all'adozione e all'approvazione dei piani urbanistici oggetto del presente capitolato.
 12. Il coordinatore incaricato e/o per le specifiche competenze, i relativi componenti dello staff di progettazione, dovranno relazionarsi e rapportarsi con gli uffici del Dipartimento Urbanistica con i quali dovranno coordinarsi in merito alle scelte programmatiche e con eventuali altri uffici delle strutture tecniche comunali i cui apporti saranno ritenuti necessari.
 13. Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo ma comprensivo di ogni ulteriore attività collegata alla L.R. 65/2014 ed alla L.R. 10/2010, comprensiva di eventuali aggiornamenti normativi ed emanazione di regolamenti attuativi che si potranno verificare nel corso dell'espletamento dell'incarico, senza dare adito a pretese alcune da parte del soggetto aggiudicatario.

ART. 3 - MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale per l'espletamento dell'appalto e la formulazione dell'offerta mette a disposizione, tramite il sito web istituzionale, tutti i documenti di carattere costituenti il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico vigenti. In particolare è possibile consultare ed estrarre materiale utile alla presentazione dell'offerta ed all'espletamento dell'incarico seguendo le indicazioni sotto riportate:
 - Regolamento Urbanistico vigente e relative varianti: sito web comunale, sezione "Strumenti Urbanistici";
 - Piano Strutturale vigente e relative varianti: sito web comunale, sezione "Strumenti Urbanistici";
 - Varianti al Regolamento Urbanistico in corso: sito web comunale, sezione "Procedimenti Urbanistici in corso";
 - Regolamenti Comunali in materia (es. Regolamento Edilizio, Regolamento del Verde): sito web comunale, sezione "Statuto e Regolamenti";
 - Stato di attuazione del Regolamento Urbanistico, così come allegato alla Delibera n. 89 del 17/12/2015: sito web comunale, sezione "Amministrazione trasparente" > "Banca dati";

2. All'atto del conferimento dall'incarico saranno altresì consegnati, in formato *shapefile*, le cartografie del Piano Strutturale e le cartografie del Regolamento Urbanistico, ad eccezione di alcune cartografie non vettorializzate, relative ad elaborati di quadro conoscitivo, che saranno comunque rese disponibili in visione e/o per l'estrazione di copia.
3. Durante lo svolgimento dell'incarico saranno inoltre messi a disposizione tutti gli atti amministrativi e provvedimenti in materia urbanistica (es. Piani Attuativi approvati, Progetti Unitari, ecc.) che dovessero rendersi necessari nell'ambito dell'incarico da espletare.

ART. 4 - MODALITA' DI REDAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

1. Per ogni fase dell'incarico l'appaltatore dovrà fornire tutti gli elaborati richiesti sia in formato digitale ".pdf/A" e sottoscritto con firma elettronica che in formato aperto Open Source, nonché tutti i dati vettoriali e tabellari che compongono i documenti stessi e i relativi metadati come meglio descritto in seguito.
2. Tutti i dati, prodotti in maniera originale o per collezione di dati creati da altri soggetti o enti, relativi all'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere consegnati all'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. e ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), ed in particolare dall'Art. 52 che impone alle Amministrazioni di prevedere "clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati".
3. Pertanto, tutti i dati forniti all'Amministrazione dovranno rispettare quanto previsto dal suddetto Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD e dalle linee guida tecniche emanate dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). In particolare per i dati territoriali/geografici va considerato il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/11/2011 con il quale è stato definito il profilo nazionale di metadati basato sugli Standard ISO 1911514, 1911915 e TS1913916 nonché le regole tecniche definite nell'ambito della Direttiva INSPIRE e la legge D.lgs. n.33 del 14/3/2013 e s.m. ed i. (FOIA e trasparenza secondo la riforma Madia).
4. Avendo già il Comune di Fiesole un proprio portale web-gis relativo alla cartografia urbanistica, obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di mantenere un repertorio dei dati che sia accessibile tramite Internet, assicurando l'accesso all'informazione senza limitazioni e garantendone un processo di aggiornamento continuo: pertanto il soggetto contraente dovrà fornire i dati in formato idoneo alla pubblicazione on-line.
5. Inoltre per l'uso dei dati forniti dai professionisti esterni l'Amministrazione non è tenuta ad acquistare alcun nuovo software - né per la visualizzazione, né per la modifica, né per la riproduzione a stampa, disponendo già di applicativi GIS open source (QuantumGis, di seguito Qgis) e di comuni applicativi d'ufficio (adobe reader, microsoft word, editor di testi e di fotoritocco open source). Tutti i dati dovranno essere forniti in un formato aperto e/o trasformabili in un formato aperto senza perdita di informazioni o contenuti.

6. Dovranno essere inoltre seguite le indicazioni tecniche emanate in materia dalla Regione Toscana, ove applicabili. In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti documenti:
 - a) Deliberazione Consiglio Regionale Toscano 4 dicembre 2012, n.104 - Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015;
 - b) Legge regionale 65/2014 - Norme per il governo del territorio;
 - c) Regolamento di attuazione dell'art. 56 della L.R. 65/2014.
7. Al fine di chiarire i formati/elaborati che dovranno essere consegnati al Comune, alla chiusura di ogni fase e alla fine dell'incarico, si precisa che:
 - a) tutti i documenti (relazioni, norme tecniche di attuazione, discipline specifiche o allegati) dovranno essere redatti in formato "odt" (*Open Document Text*) al fine di essere editati e PDF/A privi di password al fine di essere riprodotti.
 - b) tutti gli elaborati grafici saranno redatti utilizzando il programma Qgis. Eventuali rappresentazioni elaborate con programmi di fotoritocco raster dovranno essere rese georeferenziate ed opportunamente integrate nei progetti Qgis.
 - c) i progetti Qgis dovranno essere completi dei progetti di stampa con i relativi archivi geografici agganciati, completi di retini/colori e qualsiasi altra vestizione, oltre alle relative legende ed eventuali query necessarie a comporre le singole tavole. Le tavole del progetto editabile in Qgis, dovranno essere esportate in formato PDF/A prive di password.
 - d) gli archivi geografici da collegare ai progetti Qgis dovranno essere esclusivamente su DB SQLite con estensione spaziali Spatialite.
 - e) le consegne della documentazione da adottare e/o approvare dovranno essere idonee a garantire il conferimento al Sistema Informativo geografico Regionale di cui all'art. 56 della L.R. 65/2014.
8. Per ciascuno degli step temporali previsti all'art. 7, l'incaricato dovrà comunque fornire e consegnare, oltre a quanto sopra specificato, n. 2 copie cartacee degli elaborati completi, debitamente firmati entro e non oltre le date prestabilite all'art. 7 del presente incarico.
9. Il pagamento delle prestazioni oggetto d'incarico, come disciplinato nel presente Capitolato, sarà subordinato alla verifica del rispetto delle specifiche tecniche sopra richiamate.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

1. La prestazione oggetto del presente incarico si riferisce alla redazione di strumenti urbanistici comunali ed alle correlate attività di valutazione ambientale che prevedono competenze interdisciplinari. Sarà pertanto eseguito, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, da un gruppo di lavoro che dovrà garantire la competenza e interdisciplinarietà in tutte le materie oggetto di

trattazione nell'ordinaria redazione di un piano urbanistico. Il gruppo di lavoro o staff garantirà inoltre le competenze professionali in materia di urbanistica, ambiente, territorio, paesaggio, infrastrutture. Il gruppo di lavoro sarà coordinato da un capogruppo che assumerà il ruolo di progettista degli atti di governo del territorio (prestazione principale), laureato in Architettura LM4 o vecchio ordinamento o in Ingegneria edile/civile LM23 o laurea Magistrale in Pianificazione e progettazione della città e del territorio LM-48). Il medesimo titolo di studio è richiesto per il soggetto che assumerà la responsabilità inerente l'analisi degli aspetti ambientali (prestazione secondaria). Potranno fare parte del gruppo di lavoro ulteriori competenze specialistiche in materia agronomico-forestale, giuridica, archeologica, informatica (che costituiscono integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro, oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata). Le figure professionali di cui sopra dovranno essere iscritte negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, fatta eccezione per i casi nei quali non è previsto un albo dalla Legge.

2. Tutte le professionalità dovranno essere organizzate e raccordate dal capogruppo, che assumerà il ruolo di coordinatore e dovrà relazionarsi periodicamente con il RUP assumendosi direttamente ed in solido le responsabilità per i componenti del gruppo interdisciplinare per gli elaborati progettuali che saranno redatti dal gruppo stesso.
3. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli membri del gruppo di lavoro sono indicate all'atto della partecipazione alla selezione, con riferimento alla prestazione principale dell'incarico (progettazione urbanistica) ed alle prestazioni secondarie (valutazione ambientale e altre prestazioni specialistiche in materia agronomico-forestale, giuridica, archeologica e/o informatica che costituiscono integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro, oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica presentata).
4. Ai sensi della normativa vigente il gruppo di lavoro dovrà prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

ART 6 - SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, di cedere il contratto stesso e/o subappaltare il servizio affidato.
2. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 31 co 8 e dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 – DURATA DELL'INCARICO

1. Sono previsti i seguenti termini temporali di consegna del materiale richiesto e già descritto al precedente art. 2:

- a) consegna della documentazione necessaria all'avvio del procedimento per la variante al Piano Strutturale per il Piano Operativo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e contestuale consegna del documento preliminare di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010: entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
- b) consegna della documentazione necessaria all'adozione in Consiglio Comunale della variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 co. 1 della L.R. 65/2014 e contestuale consegna del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010: entro 120 giorni dalla data di trasmissione del documento preliminare e dell'avvio del procedimento agli enti e soggetti interessati;
- c) consegna delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del Piano Strutturale e del Rapporto ambientale: entro 80 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del Piano Strutturale;
- d) consegna della documentazione necessaria all'approvazione in Consiglio Comunale della variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.R. 65/2014, della relativa dichiarazione di sintesi e degli eventuali adeguamenti al rapporto ambientale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010, nonché contestuale consegna della documentazione necessaria all'adozione in Consiglio Comunale del Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 co. 1 della L.R. 65/2014, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010: entro 190 giorni dalla delibera consiliare di adozione del piano strutturale;
- e) consegna delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del Piano Operativo e del Rapporto ambientale: entro 115 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del Piano Operativo;
- f) consegna della documentazione necessaria all'approvazione in Consiglio Comunale del Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.R. 65/2014 e contestuale consegna della dichiarazione di sintesi e degli eventuali adeguamenti al rapporto ambientale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010: entro 230 giorni dalla delibera consiliare di adozione del piano operativo.

2. I termini di cui ai precedenti commi potranno essere prorogati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per obiettive ragioni sopravvenute.

CAPO II

Contratto d'appalto

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali. L'affidatario è tenuto a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione Comunale trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto.

2. Il contratto verrà stipulato a corpo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per cui il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva.
3. Formano parte del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, l'offerta qualitativa ed economica dell'affidatario, il provvedimento di indizione e di aggiudicazione della selezione del contraente.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'operatore economico dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Le modalità di costituzione e svincolo sono disciplinate dalla predetta normativa.

CAPO III

Esecuzione del contratto

ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Le prestazioni richieste sono svolte dell'affidatario del servizio e dagli esperti componenti il gruppo di progettazione, meglio individuati al precedente art. 5. Questi ultimi operano in nome e per conto dell'affidatario stesso.
2. Ai soggetti incaricati dello svolgimento del servizio è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato il committente.
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente potrà determinare la risoluzione del contratto d'incarico ai sensi del successivo art. 17.
4. Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Comune.
5. L'affidatario deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento dei suoi uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

6. L'incarico sarà svolto sotto il coordinamento del Responsabile del Procedimento, che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'affidatario, con la sottoscrizione del contratto di affidamento, si impegna a rispettare.
7. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dal successivo art. 17.
8. Il soggetto affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:
 - a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Comune;
 - a far presente al Comune stesso, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico;
 - a partecipare a riunioni collegiali, indette dal Comune affidante anche in orari serali, per l'illustrazione delle attività compiute, a semplice richiesta del Comune.
9. Il Comune si impegna a fornire all'affidatario tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento dell'incarico, ed a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Capogruppo.

Art. 11 – RISERVA

1. In qualsiasi momento delle fasi procedurali, l'aggiudicatario dovrà introdurre alle bozze prodotte le modifiche di dettaglio che saranno ritenute necessarie a giudizio dell'Amministrazione e del RUP, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
2. L'Amministrazione comunale e il RUP si riservano il diritto di procedere, in qualsiasi momento, al controllo, con o senza preavviso, della qualità complessiva delle prestazioni, nonché dell'osservanza di quanto altro disposto dal presente capitolato e del rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 12 - RISERVATEZZA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti sono trattati dal Comune di Fiesole esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all'accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Fiesole.

3. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati personali raccolti in esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'Affidatario è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati conosciuti nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. L'affidatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

Art. 13 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'affidatario è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle prestazioni richieste che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'amministrazione comunale competenti. Qualora l'Amministrazione dovesse, quindi, subire dei danni, per cause imputabili a negligenze, errori professionali od omissioni derivanti dall'attività dell'affidatario, avrà diritto al risarcimento del danno subito.
2. L'affidatario risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. A garanzia di quanto sopra previsto, l'affidatario dovrà essere in possesso di adeguata polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà avere il massimale minimo non inferiore a €. 500.000,00 di importo. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia conforme, ai sensi del DPR 445/2000, prima della stipula del contratto. Di tale esibizione è condizionata la stipula.

Art. 14 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, di cui al successivo articolo, in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, sarà effettuato sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate dal Capogruppo e certificate dal RUP, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. L'Amministrazione comunale provvederà alla liquidazione del corrispettivo come sotto riportato su presentazione di fatture dell'affidatario, entro sessanta (60) giorni dalla loro accettazione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.lgs 50/2016 e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, che non evidenzia inadempienze e previa verifica della corretta esecuzione del servizio.

3. Per le prestazioni oggetto del presente incarico è dovuto un corrispettivo di € 61.430 comprese spese ed escluse IVA e cassa professionale, salvo il ribasso offerto in fase di gara.
4. La liquidazione avverrà con le seguenti modalità:
 - a) 10% dell'intero alla consegna della documentazione necessaria all'avvio del procedimento per la variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e contestuale consegna del documento preliminare di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010;
 - b) 35% dell'intero alla consegna della documentazione necessaria all'adozione in Consiglio Comunale della variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 co. 1 della L.R. 65/2014 e contestuale consegna del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010;
 - c) 45% dell'intero alla consegna della documentazione necessaria all'approvazione in Consiglio Comunale della variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.R. 65/2014 e della dichiarazione di sintesi e degli eventuali adeguamenti al rapporto ambientale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010 con contestuale consegna della documentazione necessaria all'adozione in Consiglio Comunale del Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 co. 1 della L.R. 65/2014 e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010, da adottarsi contestualmente al Piano Operativo;
 - d) 10% dell'intero alla consegna della documentazione necessaria all'approvazione in Consiglio Comunale del Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.R. 65/2014 e contestuale consegna della dichiarazione di sintesi e degli eventuali adeguamenti al rapporto ambientale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010.
5. L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..
6. Le fatture dovranno pervenire al Comune di Fiesole esclusivamente in formato elettronico ed essere intestate a Comune di Fiesole, Piazza Mino 24/26, 50014 (FI) Fiesole, P. IVA 01252310485 e contenere il riferimento alla determina di affidamento e il relativo CIG nonché il capitolo e consolidato di spesa e il codice ufficio FSKXXS.
7. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.
8. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati al Comune di Fiesole – Dipartimento Urbanistica - Via Portigiani, 3 entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
9. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione,

unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L'aggiudicatario è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

10. In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune – salvo giustificati motivi – saranno riconosciuti interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto

Art. 15 - PENALI

1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta (anche per Pec, alla quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, risultante dall'attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
2. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.
3. In caso di contestazione, l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
4. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fra un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 6.000,00 a seconda della gravità del fatto. In riferimento ai ritardi per la consegna degli elaborati nei tempi previsti è applicata una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell'importo oggetto dell'incarico complessivo.
5. L'eventuale ritardo derivante dal superamento delle tempistiche di legge per l'emanazione dei pareri da parte degli enti preposti, con particolare riferimento ai termini per l'espressione della Conferenza di Copianificazione, della Conferenza Paesaggistica, nonché dei pareri, comunque denominati, da parte dell'autorità competente ai sensi della L.R. 10/2010 non sono imputabili al soggetto affidatario. L'eventuale proroga dei termini di cui all'art. 7 co. 2 non è altresì imputabile quale ritardo a carico dell'affidatario. In tali casi l'amministrazione provvede ad aggiornare di conseguenza i termini di consegna, dandone comunicazione all'affidatario.
6. Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):
 - la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
 - l'impiego di personale con qualifiche e professionalità inferiori a quelle stabilite;

- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.
 - ritardo nella presentazione della documentazione oltre il 10% dei termini prescritti dal presente capitolato, fatta comunque salva l'applicazione della penale di ritardo.
7. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'affidatario inadempiente. L'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'affidatario è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.
 8. L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.
 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 10. In ogni caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

Art. 16 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. L'attestazione di regolare esecuzione sarà emessa dal RUP non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione dei delle consegne di cui all'art. 7 e conterrà almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto, il nominativo del coordinatore del progetto, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione. L'emissione del certificato di regolare esecuzione non esime l'affidatario dall'eventuale richiesta danni di cui all'art. 13 co. 2.

CAPO V

RISOLUZIONE RECESSO E CONTROVERSIE

Art. 17 - RISOLUZIONE

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell'aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti con il presente capitolato, salvo il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

2. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.
3. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta all'Affidatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'affidatario, applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita
 - b) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
 - c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario;
 - d) mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - e) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - f) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione di collaboratori che risultassero inadeguati;
 - g) grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
 - h) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
 - i) ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - j) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicatario;
 - k) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione che non consentano la prosecuzione del servizio;
 - l) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.
4. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.
5. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 18 - RECESSO

1. E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 20 (venti) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa.
2. Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.
4. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e certificabile dal RUP, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 19 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'affidatario, che non sono risolte in via amministrativa, sono di competenza del Foro di Firenze.

CAPO VI

NORMA DI RINVIO E CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 20 – RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici, governo del territorio e valutazione ambientale correlate di rilevanza comunale, regionali, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.
2. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.
3. Il professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, per quanto applicabile.